

Nei rapporti commerciali e finanziari internazionali l'**arbitrato** è stato finora il principale metodo di **risoluzione stragiudiziale delle controversie**, grazie alle

oltre 150 nazioni che hanno sottoscritto la Convenzione di New York (1958) ed alla esecutività da quest'ultima riconosciuta ai lodi. Tuttavia nell'ultimo decennio sta crescendo l'uso della **mediazione**

, il cui costo in genere ammonta al 5% dei costi medi di un arbitrato e può concludersi in due-tre mesi. La mediazione è inoltre il metodo migliore per preservare i rapporti commerciali, ma finora gli accordi eventualmente raggiunti difficilmente sono stati esecutivi. Per coniugare i vantaggi dell'arbitrato con quelli della mediazione si è ricorsi da tempo ad inserire nei contratti clausole compromissorie complesse (*arb-med*

,  
*med-arb*

,  
*concurrent arbitration-mediation*

e dal 2014, a Singapore,

*arb-med-arb*

), che, tuttavia, comportano procedimenti un po' farraginosi (Matteucci Giovanni, “

*Maritime international commercial mediation clauses*

”). Per disporre di uno strumento più agile, a seguito di iniziativa degli Stati Uniti e dell'impegno posto sull'argomento a Singapore ed Hong-Kong, Uncitral Working Group II tra giugno e luglio 2018 ha approvato uno schema di convenzione ed uno di legge-tipo relativi alla esecutività degli accordi raggiunti con la

**mediazione internazionale**

. Delibera che verrà ratificata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite entro il 2018 e sottoscritta nell'estate del 2019 nel Sud-est asiatico con il nome di

*Singapore Mediation Convention*

. Da quel momento anche la mediazione commerciale e finanziaria internazionale “avrà i denti!!!